



Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

A.C. 2145, A.C. 2146

Dossier n° 186 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
26 febbraio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

| A.C. | 2145 | 2146 |
|-------------------------|--|--|
| Titolo: | Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale | Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture stradali o autostradali |
| Iniziativa: | Parlamentare | Parlamentare |
| Iter al Senato: | Sì | |
| Numero di articoli: | 9 | 16 |
| Commissioni competenti: | VIII Ambiente | VIII Ambiente |
| Sede: | referente | referente |
| Stato dell'iter: | in corso di esame in commissione | In corso di esame in Commissione |

Contenuto

La proposta di legge C. 2145

Il testo della proposta di legge C. 2145, **approvata dal Senato** in un testo unificato e adottata quale **testo base**, si compone di **9 articoli**.

L'**articolo 1** stabilisce che le disposizioni della presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico previsto dall'art. 2 della Costituzione, **benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale**.

L'**articolo 2** prevede, al comma 1 - per le finalità perseguite dalla presente legge - l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un **fondo** con una dotazione pari a **7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4.

Il comma 2 dispone che le risorse del fondo sono destinate alla corresponsione di una speciale **elargizione in favore dei membri della famiglia** individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. Lo stesso comma precisa che l'elargizione in questione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

Il comma 3 dispone che i decreti attuativi previsti dall'art. 4 possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo in questione, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Per tali finalità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dell'articolo in esame individua i **criteri di priorità** da seguire nella corresponsione dell'elargizione prevista dal precedente comma 2. Nel dettaglio, viene stabilito che tale elargizione è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:

- il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;
- i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona "convivente di fatto" (come definita dall'art. 1, comma 36, della legge 76/2016);

d) i genitori;

e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;

f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;

g) i fratelli e le sorelle non conviventi. Il comma 5 dispone che, in presenza di figli a carico della vittima nati da "convivenze di fatto", l'elargizione di cui al comma 2 è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

L'**articolo 3**, comma 1, prevede che i **soggetti che hanno diritto** ai benefici previsti dalla presente legge sono i seguenti:

a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona "convivente di fatto" (v. supra);

b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

Il comma 2 precisa che sono esclusi dai benefici in questione coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi dannosi o abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

L'**articolo 4** disciplina, al comma 1, l'**individuazione degli eventi dannosi**. Nel dettaglio, il primo periodo del comma in esame prevede che con **apposito D.P.C.M.** adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) - sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra il 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Il secondo periodo dispone che gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con D.P.C.M. da adottare, entro 30 giorni dall'evento medesimo, su proposta del MIT, di concerto con il MEF.

Il comma 2 dispone che i D.P.C.M. previsti dal comma 1 provvedono inoltre alla definizione, per ciascun evento:

a) dei soggetti beneficiari, individuati secondo i criteri di cui all'art. 3;

b) dell'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 4;

c) delle modalità di corresponsione dell'elargizione, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 2, comma 1;

d) delle ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'art. 2, comma 3, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo citato.

L'**articolo 5** prevede il **diritto al collocamento obbligatorio** (nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407) per i soggetti beneficiari individuati dall'articolo 3, comma 1.

L'**articolo 6** autorizza la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'art. 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Viene inoltre stabilito che tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

In base all'**articolo 7**, allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona "convivente di fatto" (v. supra), nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'art. 4, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la **cittadinanza italiana** ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza. Rispetto alla disciplina posta dalla L. 91/1992, che in via ordinaria richiede una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f)), in questo caso il periodo di residenza occorrente è inferiore, pari a cinque anni. Inoltre, stante la formulazione della disposizione, sembrerebbe che il requisito del periodo di residenza legale debba essere dimostrato al momento della concessione della cittadinanza, mentre di norma s'intende da dimostrare posseduto al momento dell'istanza e poi mantenuto ininterrottamente fino al momento del giuramento.

L'**articolo 8** disciplina la **copertura finanziaria**, stabilendo che agli oneri derivanti dalla presente legge - pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 - si

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'**articolo 9** stabilisce che la presente legge **entra in vigore** il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Sul medesimo argomento, risulta presentata in data 30 agosto 2023 anche la **proposta di legge C. 1376**, recante "Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture e di servizi di trasporto" che, in virtù del suo **contenuto più ampio**, è assegnata alle **Commissioni riunite VIII e IX**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame interviene in generale sulla materia "**ordinamento civile e penale**" attribuita alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Singole disposizioni intervengono:

- sulla materia "**previdenza sociale**", attribuita alla legislazione **esclusiva** dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
- sulla materia "**sistema tributario e contabile dello Stato**", attribuita alla legislazione **esclusiva** dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
- nonché sulla materia "**cittadinanza**", anch'essa attribuita alla legislazione **esclusiva** dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a) e i), della Costituzione.

| | | | |
|---------|--|--|------------------|
| Cost186 | Servizio Studi Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 | ✕ CD_istituzioni |
| | Servizio Studi Dipartimento Ambiente | st_ambiente@camera.it - 066760-9253 | ✕ CD_ambiente |